

- L'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, recante «Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia.» così dispone:

«L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attività dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale, nonché per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali».

Nota all'art. 10, comma 25:

L'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.» così dispone:

«Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione.

1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2018, in armonia con quanto previsto dall'art. 4, commi 9 e 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013 e dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui.
6. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
7. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Note all'art. 10, comma 26:

- Per l'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 10, comma 8.

- L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, recante «Provvidenze per gli istituti per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta.» così dispone:

«Per consentire il conseguimento dei relativi fini istituzionali a favore dei non vedenti, anche se con altre minorazioni fisiche e psichiche, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania ed all'istituto per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 500 milioni ciascuno.

I contributi di cui al precedente comma saranno erogati sulla scorta di programmi annuali di attività degli istituti.».

Nota all'art. 10, comma 27:

Per l'art. 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale» vedi nota all'art. 10, commi 6 e 7.

Nota all'art. 10, commi 30 e 33:

L'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13, recante «Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali.» così dispone:

«Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate, espresse in migliaia di euro, riguardanti interventi dai quali discendono, per la Regione, impegni finanziari pluriennali per il funzionamento degli enti, assunti a seguito della sottoscrizione del relativo atto costitutivo consortile, non finanziabili, per loro natura, attraverso il fondo istituito con il comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni:

NORMA DI RIFERIMENTO		AMMINISTRAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 2016
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5	10	Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea	147314	Somme destinate al funzionamento dei consorzi già costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, 88, nonché dei consorzi agrari.	400
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5	10	Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea	147315	Finanziamenti al Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia.	1.360

2. Per le finalità di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 2.526 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 144111).

3. Le risorse nazionali trasferite annualmente per l'attività di cui all'art. 44 della legge regionale n. 9/2015, appostate sull'apposito capitolo del bilancio della Regione, sono erogate con le seguenti modalità:

- a) l'80 per cento all'impegno delle somme;
- b) il restante 20 per cento alla presentazione del rendiconto.

